

D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246* (G.U. 31-5-2006, n. 125 – S.O. n. 133).

STRALCIO

Art. 30. *Divieti di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali*

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articoli 4, 9, 10, 11 e 12)

Omissis

3. Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

Omissis